



SENTENZA

N. 118 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo **Venturini** Presidente

Marco **Scognamiglio** I° Referendario

Khelena **Nikifarava** I° Referendario

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 63156 del registro di segreteria, promosso dal

Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

BALLHYSA LEON, nato in Albania il 23/03/1999 e residente in Prato,

via Siena n. 12 interno 5 C.F. BLLLNE99C23Z100Q, titolare della

omonima ditta individuale con sede in Prato sempre in via Siena n. 12

P.IVA 02479000974,

visto il d.lgs.26 agosto 2016 n.174, C.G.C.

visto l'atto introduttivo del giudizio,

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi all'udienza pubblica del 9 ottobre 2025 il relatore Pres. Leonardo

Venturini e il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa Elena Di

Gisi, mentre nessuno è comparso per il convenuto;

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 18 settembre 2024, la Procura

	presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio	
	BALLHYSA LEON, chiedendone la condanna al pagamento in favore di	
	Regione Toscana di € 19.212,38 oltre interessi legali da calcolarsi sino	
	al momento del soddisfo e rivalutazione monetaria.	
	BALLHYSA LEON all'epoca dei fatti in qualità di futuro titolare	
	d'impresa, in data 25 febbraio 2020, aveva presentato la domanda di	
	finanziamento n. 2020/1027 a valere sul Bando Creazione di Impresa	
	per la realizzazione del progetto “Avvio di impresa edile a Prato e	
	limitrofe”; la relativa <i>notitia damni</i> derivava dalla segnalazione prot. 2271	
	del 19 maggio 2022 proveniente dalla Guardia Finanza Nucleo Polizia	
	Economico - Finanziaria Firenze Gruppo Tutela Spesa Pubblica -	
	Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale e Frodi Comunitarie in merito	
	all'attività di una società di consulenza (Debut Italia s.r.l.), finalizzata,	
	sostiene la Procura, a fare ottenere alla propria clientela i citati fondi	
	pubblici mediante la predisposizione di una documentazione solo	
	formalmente corretta, ma idonea – per ciò solo – a superare i vincoli del	
	predetto bando al fine di consentire l'erogazione anticipata dell'importo	
	pari al 70% del complessivo finanziamento. Da accertamenti camerali	
	effettuati dalla Regione Toscana veniva appurato che l'impresa	
	individuale “Edileon di Ballhysa Leon” in data 12 giugno 2020 aveva	
	inviato alla competente Camera di Commercio la comunicazione unica	
	per la nascita dell'impresa individuale “Edileon di Balliysha Leon” e che	
	in data 13 luglio 2020 l'impresa in questione era stata iscritta nel	
	Registro delle Imprese. Con Delibera n. 467/Resp. Serv. I.F. del 27	
	luglio 2020 il gestore Toscana Muove aveva concesso all'impresa	
	2	

	individuale “Edileon di Ballhysa Leon” un finanziamento di € 24.500,00	
	a fronte di un investimento ammesso di € 35.000,00 codice COR	
	2455641, CUP CIPE D54H16001060009, per la realizzazione del	
	progetto di cui sopra;	
	2. Con lettera del 28 luglio 2020 il gestore comunicava all'impresa	
	individuale “Edileon di Ballhysa Leon” la concessione del suddetto	
	finanziamento per il quale era previsto l'avvio dell'attività entro sei mesi	
	dalla data di comunicazione dell'ammissione della domanda.	
	In data 11 novembre 2020 veniva erogato all'impresa individuale	
	“Edileon di Ballhysa Leon” l'importo di € 19.600,00 a titolo di anticipo del	
	finanziamento di cui sopra;	
	Successivamente, però, si appurava, espone la Procura, che	
	l'imprenditore in questione non aveva rendicontato il progetto entro il	
	termine previsto dal Bando. Il Gestore, pertanto, con nota prot. n.	
	DAE\NF\2021-0073 del 21 luglio 2021, inviata tramite PEC il 22 luglio	
	2021 all'impresa individuale “Edileon di Ballhysa Leon” e per	
	conoscenza al Settore competente della Regione Toscana, comunicava	
	al predetto Ballysha l'avvio del procedimento di revoca totale del	
	finanziamento a cagione dell'omessa rendicontazione con conseguente	
	obbligo di restituzione dell'anticipo erogato di € 19.600,00, maggiorato	
	degli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.), in	
	applicazione delle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n.	
	917/2014, per il periodo decorrente dalla data di erogazione	
	dell'agevolazione (1° ottobre 2020) fino alla data di predisposizione del	
	Decreto dirigenziale di revoca totale;	
	3	

	sempre il Gestore, con nota prot. n. DAE\IFV\ARC\2021-0075 del 24	
	agosto 2021, inviata tramite PEC il 25 agosto 2021 all'impresa	
	individuale "Edileon di Ballhysa Leon" e per conoscenza al Settore	
	competente della regione Toscana, comunicava che non erano	
	pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte dell'anzidetta	
	impresa individuale "Edileon di Ballhysa Leon" proponendo, pertanto,	
	all'amministrazione regionale di revocare totalmente il finanziamento	
	concesso all'impresa individuale "Edileon di Ballhysa Leon" e di	
	recuperare l'importo di € 19.600,00, maggiorato degli interessi come	
	sopra meglio puntualizzato;	
	3. Con decreto regionale n. 19118 del 26-10-2021 veniva formalizzata la	
	predetta revoca e disposto il recupero dell'anticipo del contributo	
	inutilmente versato. Con nota di aggiornamento al 6 luglio 2023,	
	documentazione fascicolata, la Regione Toscana comunicava che	
	l'importo anticipato pari ad € 19.600,00 non era stato restituito e che il	
	credito residuo al lordo delle spese di ruolo/rateizzo era pari ad €	
	20.188,00;	
	4. Per la Requirente, sussistono, nella presente fattispecie, tutti gli	
	elementi atti a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. In primo	
	luogo, il rapporto di servizio; secondo consolidata giurisprudenza delle	
	Sezioni Unite della Cassazione sia in materia di contributi erogati sia	
	anche in un rapporto di fatto, in tutti i casi di indebita percezione,	
	distrazione o cattiva utilizzazione per la natura del danno all'ente	
	pubblico, questo risulta idoneo a prospettare la giurisdizione della Corte	
	dei conti; quanto all'antigiuridicità questa si concretizzerebbe nella	
	4	

	violazione dell'iniziativa ricollegabile agli strumenti finanziari costituiti ai	
	sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 1303/2013 nella forma del	
	microcredito; in base a questi la Regione Toscana aveva emanato uno	
	specifico "Bando Creazione di Impresa" con la dotazione delle risorse	
	derivanti dal piano finanziario dell'Azione 3.5.1 del POR FESR per gli	
	anni 2014-2020. L'agevolazione finanziaria, concessa nella forma del	
	microcredito a tasso zero, sostiene l'impresa nella misura del 70% del	
	costo totale ammissibile, ovvero per un importo non superiore a €	
	24.500,00.	
	5. In ordine alla determinazione dell'entità del danno patrimoniale diretto	
	esso risulta pari all'importo delle risorse oggetto del finanziamento	
	indebitamente percepite dall'odierno convenuto e non restituite alla	
	Regione Toscana pari a complessivi € 20.188,00 di cui 19.600,00 per	
	capitale oltre spese e interessi, già a ruolo alla data del 27 maggio 2022,	
	da cui va detratto l'importo corrisposto dall'odierno convenuto pari ad €	
	975,62 e contabilizzato da Regione Toscana il 21/08/2023. Il danno	
	certo ed attuale allo stato risulterebbe, dunque, pari ad € 19.212,38 fatto	
	salvo eventuale maggior importo all'emergere di nuove circostanze;	
	sotto il profilo del danno appare al Requirente la sussistenza di un	
	sicuro depauperamento subito da Regione Toscana e di riflesso anche	
	dell'U.E e Stato italiano e ravvisabile, tra il comportamento del Ballhysa	
	e detta lesione erariale, un reale e concreto nesso eziologico di causa-	
	effetto.	
	6. Da quanto detto ne è derivato l'invito a dedurre ed il successivo atto	
	di citazione (artt.67,86 c.g.c.).	
	5	

	6.Nella pubblica udienza del 6 marzo 2025 il Collegio appurava che	
	l'atto di notifica era indirizzato all'avv.to Francesca Sbragia, C.F.	
	SBRFNC86R63G999V, privo, così stando agli atti, di una procura alla	
	lite: versato nel fascicolo processuale si rilevava solo copia del	
	documento personale dello stesso e solo come richiedente l'accesso	
	agli atti ma, si ripete, senza un mandato a difendere.	
	Da ciò il Collegio ha considerato che la notifica indirizzata a detto avv.to	
	fosse nulla e che si dovesse rinnovare detto atto nei confronti del	
	Ballhysa Leon o di un suo nominato, con mandato <i>ad litem</i> , difensore	
	(arg.ex art 88 c.g.c). ordinando quindi alla Procura di rinnovare l'atto di	
	notifica (ordinanza n.15 del 2025), ai sensi dell'art.88 c.g.c. e ciò entro	
	il 9 ottobre 2025, termine perentorio.	
	La locale Procura formulava istanza di revoca dell'ordinanza n.15 del	
	2025 così esponendo le proprie ragioni in ordine alla sussistenza di un	
	mandato alle liti:	
	1. Presenza nel fascicolo del giudizio nel fascicolo del giudizio di	
	copia di una corrispondenza intercorsa nei giorni 13 e 14 maggio	
	2024 fra l'avv. Sbragia e l'ufficio di Procura, ove veniva data	
	espressa evidenza dell'avvenuto conferimento della procura al	
	predetto legale da parte del sig. Ballhysa;	
	2. in un documento di tale corrispondenza-nel primo dei messaggi	
	in sequenza (in ordine cronologico) l'avv. Sbragia nel richiedere	
	accesso agli atti tramite FOL scriveva " <i>Allego procura rilasciata</i>	
	<i>dal Sig. Ballhysa...</i> ";	
	3. il documento informatico, depositato agli atti dalla Procura,	
	6	

	contenente tale scambio di corrispondenza, aveva creato	
	collegamento solamente con gli allegati all'ultimo messaggio (in	
	ordine cronologico) inoltrato alla Procura dall'avv. Sbragia in data	
	14 maggio 2024 e non anche i documenti trasmessi con il primo	
	messaggio risalente al giorno precedente (13 maggio 2024);	
	4. per un mero errore materiale, non veniva caricata correttamente	
	la procura alle liti <i>rilasciata dal Sig. Ballhysa</i> .	
	Concludeva la Procura: "alla luce della corretta ricostruzione della	
	vicenda, così come sopra esposta, appare evidente come non si possa	
	configurare la nullità della notifica della citazione dichiarata dal Collegio	
	con ordinanza n.15/2025, in quanto non è mai sussistito alcun difetto di	
	rappresentanza tale da ingenerare la nullità della notifica dal momento	
	che, all'atto del deposito della citazione e della sua notifica al difensore,	
	la procura alle liti all'avv. Sbragia era già stata rilasciata dal sig.	
	Ballhysa".	
	7. Ne è seguita l'ordinanza n.23 dell'8 maggio 2025 la quale così ha	
	motivato e disposto.	
	<i>Il Collegio giudicante, ravvisando profili di incertezza circa la</i>	
	<i>sussistenza della rappresentanza processuale in capo al soggetto</i>	
	<i>destinatario della notificazione, ha rilevato la mancata allegazione della</i>	
	<i>procura alle liti – omissione ascrivibile non già alla parte convenuta,</i>	
	<i>bensì alla stessa Procura erariale – e, con ordinanza n. 15/2025, ha</i>	
	<i>disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo,</i>	
	<i>fissando contestualmente una nuova udienza;</i>	
	<i>- in tale contesto, si verte quindi in una situazione in cui la procura alle</i>	
	7	

liti non era stata materialmente allegata dalla parte attrice, la quale, peraltro, in questa fase processuale non è di regola onerata da tale adempimento; tuttavia, in presenza di dubbi circa l'effettiva identificazione del destinatario dell'atto, si impone un dovere di verifica, come espressamente previsto dall'art. 86, commi 3 e 4, del Codice di giustizia contabile, disposizione che ha trovato puntuale applicazione nella vicenda in esame;

- successivamente, la Procura erariale ha provveduto a depositare la procura alle liti che risultava già conferita al momento della notificazione originaria; tale produzione documentale consente di ritenere sanato ogni eventuale vizio afferente alla validità della notificazione iniziale;

- nondimeno, non appare conforme ai canoni del diritto processuale l'ipotesi di revoca dell'ordinanza n. 15 del 2025, atteso che, al momento della sua emanazione, la procura non risultava allegata agli atti e, pertanto, doveva ritenersi, in senso tecnico-giuridico, inesistente, con la conseguente necessità di disporre il rinnovo della notificazione, come correttamente statuito dal Collegio;

- è infatti principio consolidato, ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (SSUU civ., sent. n. 37434 del 2022), che il difetto di procura alle liti, e dunque di rappresentanza processuale, non è suscettibile di sanatoria ove la procura sia inesistente o non risulti dagli atti del procedimento.

- d'altra parte, la successiva produzione della procura alle liti, da parte della Procura erariale, consente di ritenere adempiute, in via definitiva, le prescrizioni impartite dall'ordinanza in questione.

- ciò nondimeno, non è consentito procedere all'immediata definizione del giudizio di merito, dovendosi rispettare i termini a difesa previsti dal codice di giustizia contabile, al fine di garantire il pieno rispetto del contraddittorio e delle prerogative difensive delle parti in causa;

- alla stregua delle considerazioni svolte, deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace l'ordinanza già emessa, la quale conserva intatta la sua legittimità in relazione al momento storico-processuale in cui è stata adottata;

- parimenti, deve riconoscersi la piena validità della citazione introduttiva, restando ferma la data dell'udienza già calendarizzata per il mese di ottobre; tale soluzione si conforma ai principi cardine del processo contabile, assicurando il rispetto delle garanzie difensive e la regolarità del contraddittorio

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, dato atto dell'adempimento di quanto prescritto dall'ordinanza n. 15/2025, conferma l'udienza già fissata al 9 ottobre 2025, ore di rito.

Nel frattempo, il convenuto dava mandato alle liti all'avv. Filippo ZANASI del foro della Spezia, Cod. Fisc. ZNSFPP66L05E463F eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in Montecatini Terme, Largo A. Rossi 23 pec: zanasifilippo@pec.it

L'anzidetta procura alle liti "è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013".

Peraltro a detta nomina non seguiva atto di costituzione in giudizio.

Nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025, non costituitosi il convenuto,

	il rappresentante della Procura svolgeva le proprie tesi di richiesta	
	risarcitoria sulla linea di quanto esposto nell'atto di citazione.	
	La causa veniva poi trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia del convenuto ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.g.c..	
	Infatti, il mero deposito di una procura alle liti rilasciata su un foglio	
	separato, in assenza di una formale memoria di costituzione, non può	
	assumere alcuna rilevanza processuale, in quanto del tutto irrituale.	
	Inoltre, a norma del combinato disposto degli artt. 29 c.g.c. e 83, comma	
	3, c.p.c. la procura alle liti può ritenersi validamente rilasciata solo se	
	apposta in calce, o, comunque congiunta, alla memoria di costituzione,	
	su foglio separato che sia congiunto all'atto cui si riferisce o su	
	documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e	
	congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici	
	individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.	
	La nullità della procura comporta anche l'irrilevanza ai fini del presente	
	giudizio dell'elezione di domicilio ivi contenuta. Così la giurisprudenza	
	di questa Sezione (220/2023; 232/2023).	
	2. Nel merito, la domanda della Procura regionale è fondata e meritevole	
	di accoglimento, nei limiti dell'importo effettivamente erogato all'impresa	
	beneficiaria (€ 19.600, per un finanziamento globale di 24.500,00 a	
	fronte di un investimento ammesso di € 35.000,00 codice COR	
	2455641, CUP CIPE D54H16001060009, per la realizzazione del	
	progetto imprenditoriale) da cui va detratto l'importo corrisposto	
	10	

dall'odierno convenuto pari ad € 975,62 e contabilizzato da Regione Toscana il 21/08/2023. Il danno certo ed attuale allo stato risulterebbe, dunque, pari ad € 19.212,38 fatto salvo eventuale maggior importo all'emergere di nuove circostanze.

Reputa infatti il Collegio che risulta ravvisabile nella fattispecie per la quale è giudizio la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio; la condotta antigiuridica, connotata da dolo; il pregiudizio finanziario pubblico; il nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso.

3. Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto qualificato di servizio che legava l'impresa individuale dell'odierno convenuto, alla Regione Toscana.

In tema, il Collegio richiama l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, a Sezioni unite, secondo cui (sent. n. 4511/2006; sent. n. 7377 del 2013; ord. n. 20434/2009) assume funzione dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione contabile non già la natura giuridica del soggetto responsabile del detrimento, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite, e che conseguentemente, ove un privato incida negativamente sul modo d'essere del programma affidato dalla P.A. e l'influenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'Ente pubblico - anche sotto il mero profilo della sottrazione ad altri enti del finanziamento che avrebbe potuto realizzare l'intervento pubblico - seppure con il concorso dello stesso privato. In tale ipotesi, ha affermato la suprema Corte, sussiste un rapporto di servizio tra

quest'ultimo e l'Amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse della P.A., un'attività o un servizio pubblico, e nell'ambito di questa relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori (anche in via di fatto) o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi pubblici, considerato che, conformemente alla giurisprudenza contabile, anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale tale da collocare il soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'Ente pubblico.

Ancora, per esplicitare con altro concetto l'esistenza, in capo al Ballysha, di un rapporto di servizio va ricordato che, sempre secondo giurisprudenza costante, il privato, estraneo alla compagine amministrativa, che abbia percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico-sociali, viene ad instaurare un rapporto funzionale di servizio con l'Ente erogante che lo rende responsabile del danno causato dall'utilizzo indebito delle somme ricevute rispetto al programma stabilito, in ragione della frustrazione dello scopo perseguito dal soggetto pubblico (*ex multis*, Cass. Civ., sent. nn. 1775/2013, 3310/2014, 1515/2016, n. 28504/2017, 11185/2018; Sez. Giur. Campania, sent. nn. 272/2019 e 239/2024).

4. Quanto alla condotta antigiuridica e all'elemento soggettivo, va detto, in conformità alla prospettazione attorea, che la Regione Toscana nell'ambito delle attività istituzionali a sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili e dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio, turismo e terziario, grazie agli

strumenti finanziari costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 1303/2013 nella forma del microcredito, ha emanato uno specifico "Bando Creazione di Impresa" (decreto dirigenziale n. 13454 del 22/08/2018) con la dotazione delle risorse derivanti dal piano finanziario dell'Azione 3.5.1 del POR FESR per gli anni 2014-2020. L'agevolazione finanziaria, concessa nella forma del microcredito a tasso zero, sostiene l'impresa nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero per un importo non superiore a € 24.500,00.

Per accedere al Bando, il soggetto richiedente deve possedere, oltre a talune prerogative di carattere generale quali la capacità di contrarre con la P.A., non avere riportato condanne penali, etc., alcuni ulteriori e più specifici requisiti, quali:

- essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente o, per i professionisti, essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e in ogni caso essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate ed esercitare un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007;

- avere sede o unità locale destinatarie dell'intervento nel territorio regionale, in particolare l'unità locale indicata in domanda deve risultare da visura camerale e non può coincidere con la residenza del richiedente;

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

- non trovarsi nelle principali procedure concorsuali fallimentari previste

dalla legge;

- non essere stato oggetto nei precedenti tre anni dalla data di presentazione della domanda di procedimenti amministrativi di revoca connessi ad atti adottati dalla Regione Toscana.

I soggetti che intendono realizzare un progetto sul territorio della Regione Toscana, in forza delle agevolazioni previste, presentano, oltre alla domanda di aiuto, una specifica proposta progettuale, corredata di documentazione a sostegno.

Il progetto di investimento dovrà poi concludersi entro 9 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione e sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, il progetto dovrà essere tradotto in una realizzazione funzionante. Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste per una sola volta e per un massimo di 2 mesi.

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>. Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

Tutta l'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove", costituito tra "Fidi Toscana S.p.A. ", "Artigiancredito s.c. " e "Artigiancassa S.p.A. ", quale "soggetto gestore" individuato con

apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

La fase istruttoria, nella quale vengono esaminate le cause di inammissibilità della richiesta di finanziamento, è diretta ad accertare la:

- corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti;

- la completezza della domanda stessa e della documentazione allegata;

- la sussistenza, alla data di presentazione della richiesta, dei requisiti di ammissibilità.

Tutte le verifiche di questa fase vengono effettuate d'ufficio e con controllo dei requisiti.

L'attività istruttoria si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo un eventuale periodo di sospensione per integrazioni, con la comunicazione al soggetto richiedente della concessione o della non ammissibilità.

In particolare, occorre rilevare che il bando di cui al decreto dirigenziale n. 13454 del 22/08/2018 prevede gli obblighi di cui ai punti dei seguenti paragrafi:

6.1 Obblighi del beneficiario: i soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

- al punto 1: realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute nella misura minima dell'80% dell'importo dell'investimento ammesso, come previsto dal bando, salvo il caso di approvazioni di

variazioni autorizzate ai sensi del paragrafo 7.1 del bando, fermi restando gli importi ammissibili di cui al paragrafo 3.2 (del bando). La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati;

- al punto 2: realizzare il progetto entro 9 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 3.3. del bando;

- al punto 3: rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/investimento.

In tale delineato contesto risulta di tutta evidenza come la condotta dell'odierno convenuto si connoti in termini di antigiuridicità, risultando manifestamente lesiva dell'interesse alla tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica, con conseguente rilevanza in punto di responsabilità per danno erariale, sia sotto il profilo della privazione ad altre imprese del finanziamento erogato che della perdita di risorse pubbliche introitate e illegittimamente trattenute dal soggetto beneficiario.

Ed invero, da parte del convenuto imprenditore percipiente il contributo vi è stata una palese violazione della disciplina di accesso ai finanziamenti del Bando Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1. al fine di indirizzare risorse di cui sopra per usi esclusivamente personali.

In particolare, il sig. Ballhysa consapevolmente aveva richiesto ed ottenuto l'accesso al finanziamento distraendolo, tuttavia, dalle finalità

per cui era stato concesso. Il predetto non aveva, difatti, provveduto ad una corretta gestione delle risorse contravvenendo al programma contrattuale e, in particolare, omettendo la dovuta rendicontazione nei termini, incorrendo così in una causa di decadenza dal finanziamento, espressamente prevista dal bando – come sopra esposto – e mancando di provvedere alla restituzione dell'anticipo.

5. Quanto all'elemento soggettivo, in conformità alla prospettazione attorea, tali elementi sono da ravvisarsi nella consapevole e volontaria – in ciò perpetrando con pienezza l'atteggiamento psicologico del dolo - presentazione della domanda di finanziamento per un'iniziativa imprenditoriale che il convenuto non aveva alcuna seria intenzione ad avviare, al solo fine di percepire indebitamente l'importo dell'anticipo in misura massima prevista dal bando (euro 19.600,00), aggravata dalla circostanza che la domanda del convenuto non era imputabile ad un'autonoma iniziativa dell'interessato, ma si inseriva in una rete di frodi più ampio, riconducibile ad un'unica società intermediaria, che ha permesso di attuare tale condotta fraudolenta ad un vasto numero di soggetti diversi con riferimento allo stesso bando Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1. della Regione Toscana, con un danno erariale complessivo da sviamento delle risorse pubbliche stimabile in oltre un milione di euro.

L'assenza di alcuna intenzione da parte del sig. Ballhysa ad avviare l'attività imprenditoriale è confermata anche dal fatto che - una volta incassato l'anticipo previsto (si ripete, pari a euro 19.600,00) - l'odierno convenuto non forniva alcun riscontro ai rilievi formali successivamente

formulati dal gestore.

La ricostruzione della vicenda denota come la condotta tenuta da Ballhysa Leon risulti inequivocabilmente connotata da dolo a cagione della volontaria e consapevole violazione dei sopraindicati obblighi contrattuali, con correlato vulnus al vincolo di destinazione del contributo, trattenendo senza alcuna giustificazione le somme erogate dall'amministrazione regionale nell'ambito del progetto di cui al Bando Creazione di Impresa.

Va poi detto che, pur non implicando la contumacia del convenuto di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, essa può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (ex multis, Sez. giur. Bolzano, sentt. nn. 1/2018, 17/2018, 94/2021, 6/2022 e 1/2023).

6. Al descritto comportamento doloso è, dunque, riconducibile, sul piano eziologico, un danno erariale certo, concreto ed attuale cagionato dallo sviamento del finanziamento erogato dalla finalità pubblica assegnata. Ciò in quanto il mancato avvio dell'attività imprenditoriale dichiarata ai fini dell'ammissione al bando implica il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento, sicché la spesa sostenuta si rivela priva di utilità e quindi dannosa per l'erario, specie sotto, come dianzi detto, il profilo dello sviamento di risorse dal finanziamento di altre attività imprenditoriali (Sez. giur. Calabria, sent. n. 28/2014; Sez. giur. Toscana, sent. n. 49/2017).

Venendo alla quantificazione del danno erariale da risarcire, si ripete il

Collegio lo reputa limitato al solo importo di finanziamento effettivamente erogato (19.600,00 per capitale oltre spese e interessi, già a ruolo alla data del 27 maggio 2022, da cui va detratto l'importo corrisposto dall'odierno convenuto pari ad € 975,62 e contabilizzato da Regione Toscana il 21/08/2023. Il danno certo ed attuale allo stato risulterebbe, ut supra detto, dunque, pari ad € 19.212,38 fatto salvo eventuale maggior importo all'emergere di nuove circostanze). Vanno poi aggiunti gli interessi legali che devono essere computati a decorrere dal 21 agosto 2023 data individuata come momento di esatta determinazione e cristallizzazione del debito residuo, fino al soddisfo, conformemente al principio secondo cui la decorrenza degli accessori segue la certezza e l'attualità del danno.

Infine, deve essere osservato che l'adozione di autonome iniziative di recupero da parte dell'Amministrazione danneggiata (consistenti, nel caso di specie, nella revoca del finanziamento e nell'iscrizione a ruolo) non è ostativa alla concorrente azione esercitata in questa sede dall'attore pubblico, stante l'autonomia delle rispettive procedure, e fermo restando che l'eventuale futuro recupero delle somme, che dovesse determinare la reintegrazione, in tutto o in parte, del danno erariale qui azionato, potrà essere fatto valere dal convenuto in sede di esecuzione.

Sul punto giova preliminarmente osservare che la dotazione complessiva del POR FESR 2014/2020 della Toscana si compone di risorse provenienti dall'UE, dallo Stato e dalla Regione Toscana che riveste anche il ruolo di gestore tramite le proprie strutture regionali. In

ragione di ciò la Regione Toscana, da individuare ai fini del presente procedimento quale soggetto danneggiato, è obbligata al successivo riparto delle quote ristorate fra le singole amministrazioni danneggiate ovvero Unione Europea, Stato Italiano oltre alla Regione Toscana stessa, in proporzione alle percentuali di finanziamento del predetto fondo..

7. Nesso causale -L'analisi dei fatti evidenzia come tra la condotta posta in essere dall'odierno convenuto, legata per le ragioni sopra esposte da rapporto di servizio alla Pubblica amministrazione erogatrice dei contributi pubblici in questione e l'evento dannoso, identificato nella perdita patrimoniale derivante dal depauperamento subito da Regione Toscana e di riflesso anche dell'U.E e Stato Italiano vi sia un reale e concreto nesso eziologico di causa-effetto.

Ed invero, la prospettata fattispecie di responsabilità erariale trova origine e fondamento nell'indebita percezione dei finanziamenti di cui al bando Creazione di Impresa da parte del sig. Ballhysa, rivelandosi il pregiudizio quale esclusiva e diretta conseguenza, pressoché fisiologica (corretto termine utilizzato da parte attrice), di tale azione, lesiva degli interessi delle amministrazioni coinvolte secondo l'accreditata teoria della causalità adeguata o della regolarità causale Quanto sinora detto comporta la condanna del sig. Ballhysa Leon al risarcimento dell'importo di euro 19.600,00 per capitale oltre spese e interessi, già a ruolo alla data del 26.10.2021, aggiornato il 6.7.2023 da cui va detratto l'importo corrisposto dall'odierno convenuto pari ad € 975,62 e contabilizzato da Regione Toscana il 21/08/2023. Il danno

certo ed attuale allo stato risulterebbe, dunque, pari ad € 19.212,38 più rivalutazione, fatto salvo eventuale maggior importo all'emergere di nuove circostanze;

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, accoglie la domanda proposta dalla Procura regionale e, per l'effetto:

1. Dichiara la contumacia del convenuto;
2. Condanna il sig.Ballyhsa Leon al pagamento a favore della Regione Toscana dell'importo di euro 19.212,38, (diciannovemiladuecentododici,38) oltre rivalutazione dalla data di erogazione del finanziamento (tenendo poi conto del decremento della somma di euro 19.600 per il versamento di euro 975,62 da parte del Ballhysa Leon) fino al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a euro 350,77(Trecentocinquanta/77).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025.

Il Presidente

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21/10/2025

[illegible]